

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DEL 0	Ĺ,	A60.	2010	
	DEL 0	DEL 04	DEL 0 4 AGO.	DEL 0 4 AGO. 2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 16570 – diniego benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola n. 16570, intesa a ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto presta assistenza al genitore, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992; n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 33, concernente le agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che prestano loro assistenza;

VISTE le note, circolari e chiarimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in relazione ai requisiti per la concessione degli stessi benefici;

VISTO il verbale della competente Commissione Medica, attestante lo stato di persona con handicap in situazione di gravità del genitore del dipendente;

VISTE la documentazione e le dichiarazioni prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, attestanti:

- · che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituti;
- le generalità di tutti i parenti e affini entro il terzo grado del disabile;
- le modalità e i tempi in cui viene prestata l'assistenza;

RILEVATO, dalle dichiarazioni rese dalla dipendente, che l'assistenza al genitore viene prestata "per n. 3 giorni mensili, in relazione alle esigenze contingenti del proprio genitore";

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede il diritto alla fruizione dei permessi per il lavoratore che presti assistenza al portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado, in via continuativa ed esclusiva, ancorchè non convivente;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 febbraio 2008, nel chiarire l'interpretazione da dare ai requisiti della "continuità ed esclusività dell'assistenza", precisa che l'assistenza prestata al portatore di handicap non può esaurirsi nei limitati periodi di tempo coincidenti con i giorni di permesso, e che i permessi spettano al "lavoratore che effettivamente presti il suo ausilio non in maniera saltuaria o occasionale, ma con assiduità e costanza" e assicuri al familiare "un'assistenza regolare, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro";

CHE nel caso in esame, quindi, l'intervento assistenziale prestato dal dipendente al genitore non può considerarsi "permanente, continuativo, globale, nella sfera individuale e in quella di relazione" così come chiarito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con la stessa nota, e in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;

DATO ATTO pertanto che manca uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi;

VISTA la L.R. n. 10/06;


VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- Di non non autorizzare il dipendente matricola n. 16570 a fruire dei permessi previsti dall'art.
 comma 3, della Legge 5 febbraiao 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Di comunicare il diniego dei permessi al dipendente interessato.
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale Dr. Luciano Oppo



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al ____

Il Responsabile del Servizio AA.GG. Dr.ssa Antonina Daga